
VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;

VISTA la Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l’anno 2000)” ed, in particolare, l’articolo 26;

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello “Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)” e contiene “Norme relative allo Osservatorio Vesuviano”, ed, in particolare, l’articolo 1, comma 1;

CONSIDERATO che, tra l’altro, l’articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo “Istituto Nazionale di Astrofisica” come “…ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astrometrici e astrofisici…”;

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, numero 388, che contiene le “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria per l’anno 2001)”, ed, in particolare, l’articolo 58;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16 e 17;

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70", ed, in particolare, gli articoli 30, 31 e 32;


la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che definisce i principi e i criteri direttivi della "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca", ed, in particolare, l'articolo 1;


la Legge 31 dicembre 2009, numero 196 ("Legge di contabilità e finanza pubblica") ed, in particolare, l'articolo 2;

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165";

il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune "Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196";

il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, che contiene "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in
particolare, l’articolo 11, che disciplina gli “Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione” e che dispone, tra l’altro, che, qualora “...non si ricorra alle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazioni delle disposizioni sui parametri contenuti nell’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale...”;

VISTO

il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, che contiene “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, numero 94, ed, in particolare, l’articolo 7, che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che:

- nel rispetto del “...sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modificazioni, e 58 della Legge 23 dicembre 2000, numero 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 300, non sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni Quadro...”;

- le “...amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” di cui all’articolo 328, comma 1, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207...”;

- fermi restando “...gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...”;

Celsi
il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare, l’articolo 1, il quale, tra l’altro, ribadisce che “...i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla “Consip Società per Azioni” sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa...”;

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con il quale:

- è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, le quali:
  - hanno “modificato” la disciplina vigente in materia di “aggiudicazione dei contratti di concessione, di appalti pubblici e di procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali”;
  - hanno “riordinato” la “disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- è stato adottato, a tal fine, il nuovo “Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”;

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune “Disposizioni integrate e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50”;


il Decreto Legge 18 aprile 2019, numero 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, numero 55, che contiene alcune “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;

in, particolare, gli articoli 35 e 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, i quali prevedono che:

- le “...soglie di rilevanza comunitaria, per le forniture e i servizi, è pari ad Euro 221.000,00...”;  
- le “...stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8...";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", limitatamente alle disposizioni normative non abrogate a seguito della entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;

VISTO il "Regolamento Delegato" della "Commissione Europea" del 18 dicembre 2017, numero 2017/2365/UE, che modifica la "Direttiva del
Parlamento e del Consiglio Europeo del 26 febbraio 2014, numero 2014/24/UE, per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti;

CONSIDERATO in particolare, che l'articolo 1, comma 2, lettera b), del predetto "Regolamento Delegato" ha modificato l'articolo 13, comma 2, lettera b), della "Direttiva Europea" innanzi richiamata e, conseguentemente, l'articolo 35, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'importo della "...soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di forniture e di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni pubbliche sub-centrali..." è incrementato da € 209.000,00 ad € 221.000,00;


CONSIDERATO pertanto, che il nuovo Statuto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", è entrato in vigore il 24 settembre 2018;


VISTA la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "Regolamento";

VISTO il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 14 ottobre 2015, numero 821, con il quale il Professore Nicolò D'AMICO è stato nominato Presidente dello "Istituto Nazionale di Astrofisica";
VISTA

la Delibera del 2 agosto 2016, numero 83, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” ha unanimemente deliberato:

➢ di “...nominare il Dottore Gaetano TELESIO quale Direttore Generale dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” a far data dal 17 ottobre 2016...”;
➢ che il “...predetto incarico, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, dello Statuto dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” avrà durata coincidente a quella dell’incarico del Presidente del medesimo Istituto, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti dalle disposizioni statutarie e dalla normativa vigente...”;

ATTESO

che l’attuale “Convenzione” con la “Banca Nazionale del Lavoro Società per Azioni” per la gestione del servizio di cassa scadrà il 31 dicembre 2019;

ATTESA

quindi, la necessità di avviare una procedura di gara, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche ed integrazioni, per l’affidamento del servizio di cassa dello “Istituto”, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e per la durata di cinque anni, prorogabile per un altro anno;

CONSIDERATO

che l’importo annuale del predetto servizio è di € 30.000,00, esclusa la Imposta sul Valore Aggiunto, se dovuta;

CONSIDERATO

pertanto, che l’importo complessivo dell’intero affidamento è pari ad € 180.000,00;

ACCERTATO

altresì, che gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso di gara, sono pari a € 5.820,00;

ATTESA

pertanto, la necessità di:

➢ avviare una procedura di affidamento per il servizio di cassa dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” per un importo presunto di € 180.000,00, esclusa la Imposta sul Valore Aggiunto, se dovuta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
➢ utilizzare per l’espletamento della procedura innanzi specificata la piattaforma telematica “U-Buy”, progettata e realizzata dal “Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico dell’Italia Nord Orientale” (“CINECA”);
➢ approvare il relativo “Disciplinare di Gara” (Allegato 1);
➢ approvare il relativo “Capitolato Tecnico” (Allegato 2);
➢ autorizzare la relativa spesa;

VISTA

la Delibera del 28 febbraio 2019, numero 10, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il “Programma Biennale degli
Acquisti di Forniture e Servizi" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica";

ATTESO che la procedura di gara innanzi specificata è inserita nel predetto "Programma";

VISTE peraltro, le "Linee Guida" emanate dalla "Autorità Nazionale Anticorruzione", in attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, che contengono alcune direttive ed indicazioni operative che riguardano le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con Delibera del 26 ottobre 2016, numero 1097, aggiornate, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con Delibera del 20 dicembre 2017, ed approvate con Delibera del 1° marzo 2018, numero 206;

CONSIDERATO in particolare, che il punto "5.1.2." delle predette "Linee Guida" prevede che la Stazione Appaltante, al fine di individuare gli Operatori Economici da invitare alle procedure negoziate, è tenuta a svolgere una "...indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento...";

CONSIDERATO inoltre, che il punto "5.1.4", sempre delle medesime "Linee Guida", prevede, al fine di "...assicurare la opportuna pubblicità delle attività di esplorazione del mercato...", che:
  ➢ la "...Stazione Appaltante pubblica un avviso sul profilo del committente...";
  ➢ la "...durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, fatta salva la riduzione del predetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni...";

ATTESA l'urgenza di procedere nel più breve tempo possibile all'affidamento del servizio innanzi specificato per le motivazioni addotte in precedenza;

ATTESA pertanto, la necessità di fissare in dodici giorni il termine di durata della pubblicazione dello "Avviso" della indagine di mercato innanzi specificata;

VALUTATA altresì, la opportunità di assicurare adeguata pubblicità alla predetta indagine di mercato tramite la pubblicazione di un apposito "Avviso per manifestazione di interesse" sul "Sito Web Istituzionale" e sul "Sito Web" del "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";
ATTESA

la necessità di individuare, relativamente alla predetta procedura, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50,

DETERMINA


Articolo 2. Di autorizzare la pubblicazione dello “Avviso per manifestazione di interesse” a partecipare alla indagine di mercato specificata nell’articolo 1 della presente Determina Direttoriale, per la durata di dodici giorni, sul “Sito Web Istituzionale” dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” e sul “Sito Web” del “Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.


IL DIRETTORE GENERALE
(Dottore Gaetano Telesio)

R. Riandino